

CONVENZIONE

tra

Comune di Gadoni in persona del Sindaco Francesco Mario Peddio nella qualità di rappresentante legale domiciliata presso la sede del comune di Gadoni (NU) nato a Desulo il 07/05/1971 residente a Gadoni in Via La Marmora 7 08030 CF PDDFNC71E07D287N ;

e

Comune di Aritzo, nella persona del Commissario in qualità di legale rappresentante *pro tempore*, Antonio Monni con sede in Aritzo alla via/piazza Corso Umberto primo sn (CAP 08031), p. iva 00160010914, C.F

Comune di Tonara, nella persona del Sindaco in qualità del legale rappresentante *pro tempore*, Pierpaolo Sau con sede in Tonara, alla via/piazza della Regione n. 12/14 (CAP 08039), p. iva C.F. 00162960918,

Comune di Austis, nella persona del Sindaco in qualità di legale rappresentante *pro tempore*, Benedetto Pitzeri con sede legale in Austis alla via Vittorio Emanuele, n. 20 (CAP 08030), p. iva 00180590911, C.F 00180590911

Comune di Ottana
, nella persona del Sindaco in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
con sede in, alla via/piazza, n.
..... (CAP), p. iva, C.F, iscritta
nel con il numero

anche solo "Ente Attuatore Partner" o "EAP" o "Soggetto Attuatore"

OPES ITALIA nella persona delin persona del legale
rappresentante *pro tempore*, con sede in,
alla via/piazza, n.
..... (CAP), p. iva, C.F, iscritta
nel con il numero

TAW talent academy working nella persona delin persona del
legale rappresentante *pro tempore*, con sede in

CONVENZIONE

....., alla via/piazza, n.
..... (CAP), p. iva, C.F....., iscritta
nel con il numero

Barbagia androlisai nella persona delin persona del legale
rappresentante *pro tempore*, con sede in
....., alla via/piazza, n.
..... (CAP), p. iva, C.F....., iscritta
nel con il numero

Educare insieme nella persona delin persona del legale
rappresentante *pro tempore*, con sede in
....., alla via/piazza, n.
..... (CAP), p. iva, C.F....., iscritta
nel con il numero

* * *

Premesso che

- per il Finanziamento di progetti per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali educative di persone minorenni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della famiglia emana l'avviso pubblico "Educare in Comune "(CUP J57C200000350001);
- che l'avviso pubblico prevede interventi in tre aree tematiche a :
 - A. " Famiglia come risorsa "
 - B. "Relazione e inclusione"
 - C. "Cultura , arte e ambiente"

Nell'area A. "**Famiglia come risorsa**" si intendono favorire progetti in grado di attuare modelli di benessere familiare basati sulla cura, la socializzazione, la prevenzione delle forme di istituzionalizzazione dei minorenni, l'educazione di bambini e giovani, anche con fragilità o appartenenti a fasce sociali svantaggiate nei propri contesti di vita, nonché di sostenere i minorenni e le famiglie, in particolar modo quelle con più figli minorenni, nella ricerca delle personali risposte ai propri bisogni o

problemi. Ciò significa strutturare, attorno al minorenne in difficoltà, una proposta di interventi

complementari, a supporto anche delle competenze genitoriali della famiglia di provenienza, che spaziano dalle buone relazioni, alle attività di prossimità.

Nell'area **B. "Relazione e inclusione"**, gli interventi devono favorire, attraverso un approccio organico multidisciplinare, la crescita individuale dei bambini e degli adolescenti, attraverso l'acquisizione di una maggiore conoscenza e gestione delle emozioni, della capacità di sviluppare resilienza, di maturare la consapevolezza di poter essere cittadini attivi con l'obiettivo di creare condizioni che evitino il formarsi di forme di disagio, emarginazione e atteggiamenti antisociali.

Nell'area **C. "Cultura, arte e ambiente"** sono individuati i temi della cultura e dell'ambiente quali indispensabili per il corretto sviluppo della vita culturale, sociale e cognitiva dei bambini e degli

6

adolescenti. La mancanza di stimoli alla fruizione delle attività culturali è, infatti, un indice di povertà educativa. Le iniziative aventi ad oggetto questa area tematica favoriscono la fruizione, regolare e attiva, della bellezza, del patrimonio materiale e immateriale e del territorio, con un'offerta di iniziative educative e ludiche di qualità che spaziano dalle biblioteche ai musei, dai teatri ai monumenti, dai cinema ai siti archeologici, e che prevedono modalità di fruizione innovative che sperimentano nuove e diversificati linguaggi di comunicazione artistica.

Particolare sensibilità, in ciascuna area tematica, deve essere riposta ai contesti di violenza assistita a

danni di persone di minore età, come anche ai bisogni di legami familiari da rimodulare fuori dai modelli originali o tradizionali, di "mancata genitorialità", come nel caso dei fallimenti adottivi e degli orfani per crimini domestici.

Al tempo stesso, le proposte progettuali devono prevedere interventi e azioni e volti a contrastare gli effetti negativi prodotti dalla pandemia su bambini e ragazzi. Tutte le proposte dovranno tenere conto degli aspetti relativi al genere, all'età e alle provenienze culturali nonché alle diverse abilità dei bambini e adolescenti coinvolti.

-

Richiamati

- la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della

Presidenza del Consiglio dei ministri;

- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante Ordinamento della Presidenza del Consiglio

dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modificazioni e integrazioni;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'art. 19, relativo alle competenze del Dipartimento per le politiche della famiglia;

- il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità e, in particolare, l'art. 3 che riordina ed attribuisce le funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia, tra l'altro, di infanzia e adolescenza;

- l'art. 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

- l'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato "Fondo per le politiche della famiglia";

- l'art. 1, commi 1250, 1251, 1252 e 1254 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, concernente la disciplina del "Fondo per le politiche della famiglia";

- in particolare, il citato comma 1252 il quale stabilisce le modalità di riparto del suddetto Fondo;

2

- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

-, in particolare, l'articolo 105, comma 1, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ai sensi del quale, al fine di sostenere le famiglie, per l'anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota è destinata ai comuni, per finanziare iniziative,

anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte: a) a introdurre interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020; b) alla realizzazione di progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori, alla quale finalità è destinata una quota pari al 10 per cento delle risorse finanziarie individuate nel comma 3 del medesimo articolo; - altresì, il comma 3 del citato articolo 105, il quale, ai fini sopra indicati, dispone che: *“Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui al comma 1 medesimo è incrementato di 150 milioni di euro per l’anno 2020. Al relativo onere, pari a 150 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265”*;

- il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 25 giugno 2020, emanato ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2020, segr. Sez II n. 1587 - recante la destinazione e i criteri di riparto delle risorse aggiuntive del Fondo per le politiche della famiglia, che prevede all’art. 1, comma 4, la destinazione di € 15.000.000 ai comuni, all’esito di Avviso pubblico, riservato esclusivamente ai medesimi comuni, predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, per finanziare progetti volti a contrastare la povertà educativa e a implementare le opportunità culturali e educative dei minori;

- altresì, il comma 6 dell’art. 2, del citato decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 25 giugno 2020, che prevede che gli interventi siano attuati dai singoli Comuni anche in collaborazione con enti pubblici e con enti privati, con particolare riguardo a servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia paritarie, a scuole paritarie di ogni ordine e grado, a enti del Terzo settore, a imprese sociali e a enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica.

- la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, e, in particolare gli articoli 2, 3, 4, 12, 13, 26, 27, 28, 29 e 31;

- l’Agenda globale per lo Sviluppo sostenibile e, in particolare, gli Obiettivi di Sviluppo sostenibile n.1 3, 4, 5, 10 e 11, approvati a New York il 25 settembre 2015 dall’Organizzazione delle Nazioni Unite;

- le Osservazioni conclusive 2019 al quinto e sesto Rapporto periodico dell'Italia del Comitato sui diritti dell'infanzia (CRC/C/ITA /5-6) e in particolare i paragrafi 17 lett. c), 30 e 31;
- l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
3
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 ottobre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 8 ottobre 2019, Reg.ne Prev. 1957, con il quale è stato conferito alla cons. Ilaria Antonini, l'incarico di Capo Dipartimento per le politiche della famiglia e, contestualmente, la titolarità del centro di responsabilità n. 15 "Politiche per la famiglia" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

CONSIDERATO

- che, nel 2015, il Parlamento europeo, in previsione di un'apposita Raccomandazione da emanare nel 2021, ha invitato la Commissione e gli Stati membri dell'Unione europea a introdurre una *Child Guarantee* (sistema di garanzia per l'infanzia) in modo che ogni bambino in condizioni di povertà possa avere accesso all'assistenza sanitaria gratuita, all'istruzione gratuita, a un alloggio dignitoso e a un'alimentazione adeguata, come parte di un piano integrato europeo per combattere la povertà infantile;
- che, ai fini della destinazione delle risorse, pari ad euro 15 milioni, a favore dei comuni, occorre procedere alla emanazione di un Avviso pubblico ai sensi di quanto previsto dal sopra citato articolo 1, comma 4, del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 25 giugno 2020

Tanto premesso,* * *

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – (*Oggetto della convenzione*)

- 1.1) Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti nella propria Proposta progettuale, come declinata all'interno del Tavolo di co-progettazione, positivamente valutata dalla Commissione ad esito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Famiglia;

Gli EAP, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegnano affinché le attività co-progettate con il Comune di Gadoni capofila siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.

- 1.2) In ragione di quanto precede, gli EAP assumono l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dai relativi Allegati, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

Art. 2 – (*Durata della convenzione*)

- 2.1) La presente convenzione avrà validità di dodici mesi dall'entrata in vigore che avverrà con l'atto di concessione che disciplinerà i rapporti reciproci con il con la Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito Dipartimento) in relazione alla realizzazione del progetto.

2.2) La conclusione del progetto deve avvenire a 12 mesi dalla data di inizio delle attività, salvo eventuali sospensioni dettate da ragioni di forza maggiore non imputabili al soggetto beneficiario, anche riconducibili a situazioni o disposizioni di ordine sanitario emanate dal Governo, dalle Regioni o dalle autorità locali. In tal caso il beneficiario comunica tempestivamente al Dipartimento le ragioni della sospensione delle attività. I termini della durata della sospensione e le modalità di ripresa delle stesse saranno definiti in accordo con il Dipartimento senza oneri aggiuntivi.

Art. 3 – (*Risorse messe a disposizione dalle parti*)

- 3.1) Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, gli EAP mettono a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane proprie (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc.,

operanti a qualunque titolo), individuate nella proposta progettuale.

3.2) Alla realizzazione dei progetti nelle aree tematiche, il Dipartimento ha destinato un finanziamento complessivo pari ad euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00), a valere sulle risorse del Capitolo 858, Centro di Responsabilità n. 15 - Politiche per la famiglia - del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'importo complessivo, di cui al comma precedente, è ripartito equamente tra le tre aree tematiche, (di cui al comma 1, nella misura di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

Non sono considerate, ai fini della ammissibilità al finanziamento, proposte progettuali il cui valore sia inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila/00) e superiore a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00). Il finanziamento erogato dal Dipartimento per ciascuna iniziativa progettuale garantirà l'intero costo della proposta.

La proposta progettuale degli EAP si candida per un valore di 350.000,00.

3.3.) L'importo del finanziamento concesso è erogato secondo le seguenti modalità:

a) il 30% del finanziamento concesso, previa formale richiesta (modulo D) sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, da presentarsi entro 60 giorni successivi alla

comunicazione di inizio attività, ed alla trasmissione della seguente documentazione:

polizza di assicurazione, stipulata dal soggetto beneficiario per la responsabilità civile verso terzi, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per fatto o omissioni;

comunicazione di conto di tesoreria (modulo E);

piano esecutivo delle attività;

b) fino al 50% del finanziamento concesso, dopo 6 mesi calcolati dalla data di avvio delle attività, previa formale richiesta sottoscritta dal legale rappresentante corredata dalla seguente

documentazione:

rendicontazione (modulo F) relativa al periodo considerato e redatta per macro aree e per

relative singole voci di spesa in coerenza con l'impostazione del piano finanziario, debitamente firmata, in ogni pagina, dal legale rappresentante;

elenco dei giustificativi delle spese effettivamente sostenute riconducibili al piano finanziario presentato in sede progettuale;

dichiarazione di regolarità e congruità delle spese effettivamente sostenute (modulo G);

relazione di attività del periodo.

c) a saldo del finanziamento concesso, previa formale richiesta sottoscritta dal legale rappresentante, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di chiusura del progetto corredata dalla seguente documentazione:

rendicontazione (modulo F) relativa al periodo considerato e redatta per macro aree e per relative singole voci di spesa in coerenza con l'impostazione del piano finanziario,

debitamente firmata in ogni pagina dal legale rappresentante;

Art. 4 – (Risorse umane adibite alle attività di Progetto)

4.1) Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti dalla proposta progettuale presentata dagli EAP.

4.2) Il personale del *Soggetto Attuatore*, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.

4.3) Il Responsabile-Coordiatore di progetto, come individuato nell'ambito della procedura di co-progettazione sarà – oltre al legale rappresentante del Soggetto Attuatore – il referente per i rapporti con il Dipartimento che vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.

4.4) Con la sottoscrizione della presente Convenzione gli EAP si impegnano a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.

4.5) Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

4.6) Il Soggetto Attuatore è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente il Comune con la contestuale trasmissione del relativo *curriculum vitae*.

4.7) Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

Art. 5 – (Assicurazioni)

5.1) In ogni caso, a tutela degli interessi pubblici del Comune, il Soggetto Attuatore provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.

5.2) Il Soggetto Attuatore è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che il Comune è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

5.3) A garanzia dei rischi connessi alle attività, il
«..... » ha prodotto la seguente assicurazione, valida per tutto il periodo della convenzione:

- n..... del.....rilasciata daper responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività, ed, in ogni caso, verso terzi, con massimali idonei, non inferiore ad €,00 per

sinistro, per persona e per danni a cose. è considerato "terzo" a tutti gli effetti.

Art. 7 – (Divieto di cessione)

7.1) È vietato agli EAP cedere, senza preventiva autorizzazione concordata con il Dipartimento, anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al partenariato. È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione della proposta progettuale, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

7.2) Con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli EAP assumono l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare al Comune le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Art. 8 – (Monitoraggio delle attività, oggetto della convenzione)

8.1) Il Comune capofila assicura il monitoraggio sulle attività svolte dagli EAP, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico degli EAP, i quali sono tenuti ad apportare le variazioni richieste.

8.2) A tale proposito, le Parti si danno reciprocamente atto che, nelle ipotesi di cui al punto che precede, potrà essere riconvocato il Tavolo di co-progettazione per definire quanto necessario e/o utile; per le eventuali modifiche, non essenziali, si applica l'art. 11 della legge n. 241/1990 e ss. mm.

8.3) L'EAP con cadenza procederà alla rendicontazione delle attività svolte, in modo che il Comune capofila potrà svolgere le attività di controllo ai sensi degli articoli 92 e 93 del CTS previste dall'avviso pubblico "Educare in Comune"

8.4) A conclusione delle attività, oggetto del partenariato, l'EAP presenterà – entro e non oltre 30 giorni – una relazione conclusiva, nella quale saranno

indicati anche l'eventuale impatto sociale sulla comunità di riferimento, determinato dall'attuazione del Progetto

Art. 9 – (Trattamento dei dati personali)

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

Ai sensi del Regolamento 679/2016/UE, Il comune di Gadoni capofila, in qualità del titolare del trattamento, attribuisce il ruolo di responsabile esterno a....., come previsto dall'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE. L'atto di nomina, quale parte integrante sostanziale del presente contratto è riportata nell'allegato A.

Art. 10 – (Inadempienze e penali)

10.1) Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente convenzione, il Comune si riserva la facoltà di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che gli EAP possono produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione – rapportata alla rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato all'amministrazione procedente, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

10.2) La penale potrà essere trattenuta sul contributo pubblico dovuto, secondo i seguenti criteri:

- per l'espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla convenzione e a quelle che gli EAP si sono impegnati ad eseguire, come risultanti dalla Proposta progettuale: penale da min. € 100,00 a max € 1.000,00 per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione.

10.3) Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati, per quanto riguarda il Comune nell'Avviso pubblicato, mentre per gli EAP nella domanda di partecipazione.

Art. 11 – (Risoluzione)

11.1) Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni

assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza degli EAP il Comune liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

11.2) Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico di un ETS partner;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte di un ETS partner;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Proposta progettuale;
- quando gli EAP si rendano colpevoli di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
- inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo;
- la violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.

11.3) Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata a.r., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Art. 12 – (Rinvii normativi)

12.1) Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 13 – (Controversie)

13.1) Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di Brescia.

Art. 14 – (Registrazione)

14.1) La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione con oneri e spese a carico degli EAP.

Art. 15 – (Allegati)

15.1) La presente convenzione è redatta in duplice originale. Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, i seguenti atti e documenti:

Allegati sub “..”

... - determina della Giunta dei Comuni di

..... -
- Avviso pubblico.

- Allegati sub “..”

... - Proposta progettuale, come risultante dal tavolo di co-progettazione, e relativo piano finanziario.

FIRME

Per

.....

Per il «.....»

.....

Il sottoscritto nella qualità di Legale Rappresentante del «.....», quale EAP, dichiara di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti (in particolare artt. 6, 10 e 11)

(luogo),

Il Legale Rappresentante del «.....»
